



Oggetto: AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO DI “PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL’< INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SITA ALLA LOCALITÀ PRECUIALI E REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA ALLA LOCALITÀ GROMOLA. PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 >”

CUP: H45E22000070006

CIG: 9663132CC7

FAQ CHIARIMENTI

Chiarimento n. 2: richiesta chiarimento

Con riferimento alla procedura di gara, si chiede:

1. Visti i contenuti dell’art. 3.2.2.3 REQUISITI DEI PROGETTISTI – lettera B) Capacità tecnica e professionale (art. 157, comma 1 ed artt. 83 e 86 del D.Lgs.n.50/2016; Linee Guida Anac n.1)
 - se la richiesta di “avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie”, debba considerarsi un refuso visto che il disciplinare di gara, a pagina 20, stabilisce unicamente le modalità per la comprova dei requisiti relativi ai cd. “servizi di punta”; che nei documenti di gara predisposti (ALLEGATO A.1PE - Dichiarazione integrativa progettazione professionista esterno indicato e ALLEGATO A.1P - Dichiarazione integrativa progettazione) non viene richiamata la dimostrazione di tale requisito e che a pagina 22 del disciplinare viene chiarito unicamente che i due servizi di punta devono essere stati svolti da un unico professionista/componente del RTP;
2. di confermare che, in caso di RTP di professionisti indicati, non è prevista la dimostrazione di una quota minima, per i requisiti di capacità tecnica-professionale, in capo ai mandanti ed in particolare per la figura del tecnico competente in acustica;
3. con riferimento al REQUISITO DI CUI AL DL.77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 allorquando viene precisato : “tutti gli operatori economici” se la richiesta dichiarazione (specificata a pag. 24 del disciplinare) deve essere resa anche dai progettisti indicati;
4. se l’offerta economica deve essere sottoscritta anche dai progettisti indicati;
5. poiché l’art. 4.2 prescrive che:
 - a) l’offerta tecnica deve essere costituita da una Specifica Relazione Tecnica, costituita da un massimo di nr. 25 fogli su un’unica facciata (formato A4),e da Elaborati Grafici in formato cartaceo esclusivamente su fogli formato MAX A3 (su un’unica facciata) con un numero massimo di nr. 5, se tali numeri di fogli sono da considerarsi esclusi di copertina e sommario

- b) “Le Proposte migliorative e/o integrative devono essere formulate nel rispetto del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, giusta nota prot. cl.34.43.01/68.83 pervenuta al protocollo generale n. 0029904/2021 del 20/07/2021”, di rendere disponibile il richiamato parere oltre ad eventuali ulteriori pareri acquisiti sul progetto definitivo.

Risposta Chiarimento n. 2

1. Resta fermo che i requisiti di capacità tecnica e professionale (di cui all'art. 3.2.2.3 - punto B del Disciplinare) dovranno essere posseduti nella loro interezza dai soggetti partecipanti alla gara.

“A pena di esclusione l'operatore economico dovrà possedere il seguente requisito:

- l'avvenuto espletamento **negli ultimi dieci anni** di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria **pari ad 1,5 volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

| Categoria | ID Opere | Importo Lavori | Incidenza % | COEFF. TRA 1 e 2 | IMPORTO LAVORI- PRESTAZIONI SVOLTE |
|-----------|----------|----------------|-------------|------------------|------------------------------------|
| EDILIZIA | E.08 | € 2.063.060,50 | 100% | 1,5 | € 3.094.590,75 |

- l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di almeno **2 servizi di ingegneria e di architettura** di cui all'art.3, comma 1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale **pari a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

| Categoria | ID Opere | Importo Lavori | Incidenza % | COEFF. TRA 0,4 e 0,8 | IMPORTO LAVORI- PRESTAZIONI SVOLTE |
|-----------|----------|----------------|-------------|----------------------|------------------------------------|
| EDILIZIA | E.08 | € 2.063.060,50 | 100% | 0,6 | € 1.237.836,30 |

....”

Per quanto non presente nei documenti di gara predisposti bisognerà produrre una dichiarazione integrativa a corredo dell'offerta.

2. In caso di RTP di professionisti, non è prevista la dimostrazione di una quota minima, per i requisiti di capacità tecnica-professionale, in capo ai mandanti ed in particolare per la figura del tecnico competente in acustica;

-
3. con riferimento al REQUISITO DI CUI AL DL.77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 *Tutti gli operatori economici* devono dichiarare:
- di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;
 - di obbligarsi ad effettuare, in caso di aggiudicazione, almeno la quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali riservandole sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile.

Fermo restando i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;

4. SI l'offerta economica deve essere sottoscritta anche dai progettisti indicati;

5. Si precisa che:

- a) Per quanto riguarda l'offerta tecnica il numero di pagine riportato nel disciplinare è da considerarsi escluso di copertina e sommario;
- b) Si allega alla presente il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, giusta nota prot. cl.34.43.01/68.83 pervenuta al protocollo generale n. 0029904/2021 del 20/07/2021.

 Resp. ass. dell'Area P.O. e RuP
Giovanni Vito Bello



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Al Responsabile per le Autorizzazioni
Paesaggistiche del Comune di
Capaccio Paestum (Sa)

Prot. n.

Class 34.43.01/68.83

Oggetto: Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42 del 22.01.2004 (codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) riguardante la realizzazione delle seguenti opere: "Intervento di delocalizzazione per la realizzazione di una scuola per l'infanzia, in variante urbanistica (Zona G 1)"

Ditta: Comune di Capaccio Paestum;

Ubicazione: Comune di **Capaccio Paestum (SA)** loc. Gromola - Foglio 11 P.lle n. 2771 ed altre

PARERE FAVOREVOLE

Codesta Amministrazione ha chiesto con nota n. 16992 del 28.04.2021, acquisita al n. 13877 -A del 23.06.2021, il parere di questo Ufficio ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 146, comma 5, in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica in oggetto e, contestualmente, ha dato comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

Premesso che questa Soprintendenza, pur nella consapevolezza che il potere di gestione del vincolo paesaggistico è ripartito con l'ente territoriale, precisa che tutti i controlli e le valutazioni relative ai profili squisitamente edilizi e urbanistici, compresa la legittimità delle preesistenze, il rispetto dell'ordine cronologico, sono di competenza comunale e pertanto il presente parere viene reso esclusivamente sotto il profilo paesaggistico, ex art. 146 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (cfr, Tar Sa, 06/12/2018 n. 1758 e Cons. Stato Sez. V, 15/10/2018 n. 5922;

- esaminata la documentazione trasmessa e preso atto dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento;

- considerato che l'area interessata dalle opere è sottoposta alle disposizioni contenute nelle parti terza e quarta del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs 42/2004:

- per effetto del D.M. 7-06-1967 perché "la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la stessa è d'interesse paesaggistico particolarmente importante per il caratteristico andamento pianeggiante e collinare del terreno, ricco di flora mediterranea e di nuclei rustici di caratteristica architettura locale, che hanno assunto valore di spontaneità e di qualificazione ambientale; inoltre, essa rappresenta un quadro naturale panoramico di incomparabile bellezza godibile da ognuno degli innumerevoli punti di belvedere accessibili al pubblico e rappresentati in special modo dai tratti di strada che attraversano il territorio comunale";

considerato che il responsabile del procedimento di questo Ufficio ha ritenuto che le opere proposte non alterano in maniera deleteria gli aspetti paesaggistici dell'area oggetto di tutela;

Ritenuto di condividere e fare proprie le suesposte valutazioni, si esprime, per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in oggetto, così come dettagliate nel progetto trasmesso, di cui si restituisce copia.

Si rammenta che Codesta Amministrazione dovrà:

- provvedere, entro venti giorni dalla ricezione della presente nota ed in sua conformità, al rilascio dell'autorizzazione in argomento, trasmettendone copia a questo Ufficio, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati
- istituire "un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto";
- trasmettere trimestralmente copia di detto elenco alla regione ed alla Soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Funzionario per le Tecnologie)

Antonio Orrico

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Francesca Casule



| | | | |
|--|--|--|--|
| COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ufficio Protocollo | | SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO Via Tasso 4 84121 Salerno: Tel. 089.318174 Via Dalmazio, 23 83100 Avellino: Tel. 0825.279111 o 784265 info-sa@mailcert.beniculturali.it info-sa@beniculturali.it | |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE | | | |
| Protocollo N.0029904/2021 del 20/07/2021 | | | |
| Firmatario: Mibact | | | |

